

FOR.TE FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE
ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA
DEL COMPARTO ASSICURATIVO

Il giorno 15 DICEMBRE 2004

Tra

Ania

e

Le OO.SS.

Premesso

che è costituito, secondo quanto previsto dall'art. 118, legge n. 388/2000, il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua del terziario denominato For.Te;

che il fondo è articolato in quattro comparti di cui uno attribuito al settore assicurativo e composto pariteticamente da rappresentanti di impresa e di organizzazione sindacale;

che in tale contesto le Parti Nazionali assumono una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione e sviluppo professionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dal CCNL di categoria

tutto ciò premesso e al fine

di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo, attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo sviluppo della capacità di qualificazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori e delle imprese per la riproduzione, innovazione e cambiamento del patrimonio di conoscenze che caratterizzano l'operatività delle imprese assicuratrici;

di sostenere l'innovazione delle competenze, con riferimento sia ai contenuti tecnologici che operativi, per rispondere a dinamiche:

- 1) esogene (evoluzione dei fattori operativi, normativi e di mercato);
- 2) endogene di qualificazione dei modelli operativi (transazione da logiche funzionali a logiche di processo).

- di rispondere positivamente all'obiettivo di arricchimento professionale delle lavoratrici e dei lavoratori e anche per prevenire le situazioni di possibile precarietà cognitiva delle lavoratrici e dei lavoratori;

- di creare complessive condizioni di convenienza all'investimento per l'apprendimento;



- di favorire la crescita della competitività delle imprese e dell'occupabilità dei lavoratori;

si conviene che i piani formativi rientranti nelle previsioni e nei fini del presente accordo:

a) qualora siano conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 66 del CCNL 18 luglio 2003 formeranno oggetto di apposita procedura bilaterale finalizzata alla realizzazione di una intesa, che dovrà concludersi nel termine di 20 giorni.

Al riguardo:

- l'impresa avvierà la procedura illustrando nel corso di un apposito incontro agli organismi sindacali aziendali il piano formativo per il quale si chiede il finanziamento;
- entro 5 giorni dalla illustrazione del piano formativo da parte della azienda i predetti organismi comunicheranno le loro osservazioni e proposte;
- entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione delle osservazioni verrà formalizzata la chiusura della procedura.

b) qualora si tratti di formazione non rientrante nelle previsioni di cui al citato art. 66, le Parti aziendali concorderanno i piani formativi, per i quali si chiede il finanziamento, tenendo conto della loro corrispondenza all'esigenza di qualificazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori dell'impresa e della coerenza con gli obiettivi formativi nonché della loro articolazione strutturale;

Il presente accordo disciplinando materia innovativa è da considerarsi provvisorio e quindi soggetto a verifica tra le Parti al 30 giugno 2005.

In ogni caso il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2006 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza di anno in anno, salvo che venga disdetto da una delle Parti almeno tre mesi prima.

Nota a verbale - Le Parti, in relazione al primo Avviso (1/04) di For.te - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua delle imprese del terziario -, convengono che il termine di 15 giorni, di cui alla lett. a), 3^a alinea del presente accordo, è ridotto a 7 giorni.

ANIA

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

FNA

SNFLA

UILCA/UIL